

In basso, l'Avv. Paolo Agoglia, Direttore dell'Ufficio legislativo della Siae. In ultima pagina il Ministro per i Beni e le attività culturali Sandro Bondi.

COLMATO UN VUOTO NORMATIVO, AGGIORNATA LA TUTELA

ADEGUATI I COMPENSI PER LA COPIA PRIVATA

di Sapo Matteucci



Foto G. Zilfetto

Un importante risultato per gli autori, gli artisti e per tutta l'industria dei contenuti, che finalmente si vedono riconosciuti adeguatamente i diritti per la registrazione privata di opere dell'ingegno. La Siae è stata in prima linea per far sì che il Governo non solo riadeguasse le tariffe, ferme dal 2003, ma soprattutto estendesse l'applicazione alle nuove tecnologie di riproduzione (chiavette digitali, iPod, hard disk ecc.). Fondamentale, in questo contesto, l'azione delle Associazioni dei titolari dei diritti. Ne parliamo con l'Avvocato Paolo Agoglia, Direttore dell'Ufficio legislativo della Siae.

Ci hanno provato in molti modi a ridimensionarla o addirittura a cancellarla. In patria e a Bruxelles, chiamandola tassa iniqua, cercando alleanze tra i consumatori, facendo balenare che ostacola il progresso tecnologico. Di cosa parliamo? Della copia privata ovvero di quel compenso per diritto d'autore che viene corrisposto da fabbricanti e importatori di apparecchi di registrazione e supporti vergini e che permette poi al consumatore di registrare una copia dell'originale. Compenso che, per l'Italia, la Siae incassa e ripartisce ai detentori dei diritti: autori, editori, produttori, interpreti-esecutori. E' forse superfluo dire che, in tempi di estrema riproducibilità tecnica (supporti digitali, hard disk, memorie ecc.) il diritto d'autore per co-

pia privata è uno strumento quanto mai necessario agli autori e all'industria culturale per non vedere mortificato il proprio lavoro, a causa di migliaia e migliaia di riproduzioni domestiche di opere, grazie alle quali non si acquista l'originale. Ma da sempre, e non solo in Italia, l'industria tecnologica non vede di buon occhio quello che considera un costo da pagare e che potrebbe incidere, anche se in misura assai relativa, su pur lauti profitti. L'alternativa sarebbe quella di non permetterla, come avviene in Gran Bretagna e di considerare la copia ad uso privato di opere dell'ingegno un reato ma impedire le registrazioni sarebbe qualcosa di anacronistico e forse impraticabile, che andrebbe in primo luogo a danno dei consumatori. Essendo es-

senzialmente collegata agli strumenti di riproduzione, cioè alle nuove tecnologie che variano rapidamente, l'applicazione della copia privata va continuamente aggiornata. E' quello che è accaduto col recente decreto Bondi, firmato il 30 dicembre 2009. Di cosa si tratta e che significato ha? Ne parliamo con Paolo Agoglia, Direttore dell'Ufficio legislativo della Siae.

"Va precisato, innanzitutto, che il compenso per copia privata è un'importante risorsa per il lavoro degli autori e per l'attività dell'intera industria culturale. Aggiornare il compenso per copia privata è essenziale, perché è fondamentale considerare ogni volta i nuovi modi di registrazione delle opere. Altrimenti si rischia di essere sorpassati dalle tecnologie. In Italia, la legge sulla copia privata risale al 1992 quando c'erano le ultime musicassette. Poi è passata ai supporti digitali, i CD, seguendo le varie capacità di registrazione di quest'ultimi. Fino a tutto il 2009 il livello dei compensi era però fermo ad una legge del 2003, ma soprattutto questi compensi non si applicavano ancora a tutta quella serie di nuove tecnologie, prime fra tutte le memorie digitali, che da tempo sono comparse sul mercato. Quindi, di fatto questi compensi erano applicati solo a qualcosa che non c'è più o che sta per uscire dal mercato: le musicassette, le videocassette, e in parte i CD vergini ancora presenti, ma in misura decrescente".

E ora?

Ora finalmente, si può dire che dopo molti anni in cui autori, artisti e industria dei contenuti italiani vedevano decurtati questi diritti, almeno la dignità è restituita, anche se le tariffe risultano ancora basse. Il decreto Bondi attualizza il sistema normativo originario per applicare i compensi ai nuovi stru-



menti di riproduzione come le memorie digitali (chiavette, I-pod, hard disk, ecc.) o i microchip sui quali si possono registrare ingenti quantità di brani musicali, film e opere audiovisive. Un domani, fra qualche anno, sarà necessario aggiornare questo diritto, applicandolo a eventuali nuovi modi e strumenti di registrazione. E' un principio fondamentale: anche la tutela va aggiornata.

Chi deve fare questi aggiornamenti?

Spetta ai Governi, che sentono le varie parti in campo e poi devono provvedere con atti normativi ad adeguare i compensi, applicandoli ai nuovi mezzi di registrazione e formalizzando nuove tariffe. La Francia e altre nazioni europee lo hanno fatto da tempo, alcune con meccanismi di adeguamento automatico.

E da noi?

La legge sul diritto di autore prevede che sia un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ad aggiornare i compensi ogni 3 anni. Diciamo che i Governi succedutisi hanno accumulato un certo ritardo, che però in questi ultimi mesi si è colmato, grazie all'apertura ufficiale, da parte del Ministero, dell'istruttoria per l'emanazione del decreto, decreto che una recente legge prevedeva fosse adottato entro il 31 dicembre del 2009. E' quindi partito il lavoro di una Commissione speciale, operante nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, organo collegiale di consu-

lenza del Ministro. La Commissione ha lavorato sulla base di una articolata proposta presentata dalla Siae, ed ha sentito i soggetti appartenenti ai comparti interessati (ben 31 audizioni). Vi è stata anche una proposta, alternativa e piuttosto riduttiva, dei Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria. Alla fine, la Commissione prima e il

Comitato consultivo permanente poi, hanno approvato uno schema di decreto ministeriale che costituiva un aggiornamento della originaria proposta Siae e lo hanno inviato all'Ufficio legislativo del Ministero. I tecnici ministeriali hanno apportato ulteriori variazioni, ritoccando al ribasso le tariffe, ma lasciando inalterato il giusto criterio che esse andassero applicate a tutti i mezzi di registrazione. Il Ministro ha poi firmato il decreto.

Quindi non è stata la Siae a determinare nuove tariffe?

No. La Siae ha avuto una parte rilevante perché è incaricata per legge di riscuotere i compensi per copia privata e ripartirli agli aventi diritto: autori, produttori fono e video, artisti interpreti ed esecutori. E' chiaro che la Siae è stata attenta al fatto che le applicazioni della legge fossero in sintonia con i nuovi strumenti di registrazione e non ha mancato di offrire consulenza a questo scopo al Governo. La Siae, insomma, ha operato perché i principi contenuti nella normativa (che, ripeto, risale al 1992, e vengono ribaditi nella Direttiva europea del 2001 sul diritto d'autore nella società dell'informazione e confermati in una legge del 2003) fossero effettivamente realizzati e in linea con i cambiamenti tecnologici. Se non ci fosse stata l'azione della Siae, che ha studiato e proposto la necessità di nuove applicazioni, pro-



tabilmente la copia privata sarebbe rimasta riferita ancora al nastro magnetico. Ma, ripeto, in Italia come all'estero, le decisioni applicative e tariffarie sono affidate ai Governi. Devo dire, però, che un'importante azione è stata svolta dalle associazioni dei titolari dei diritti, in un'attività di "sollecitazione" del Governo. Gli stessi Uffici ministeriali, peraltro, hanno mostrato grande attenzione, equilibrio e competenza nella materia.

E il principio basilare dello schema di decreto ministeriale qual è?

Si fonda essenzialmente sull'identificazione dei supporti frutto delle nuove tecnologie idonei alla riproduzione di opere dell'ingegno, così come avviene in tutti i Paesi europei e procede all'indicazione dei compensi, a seconda delle categorie, pari o al di sotto della media dei compensi praticati nei Paesi di area euro.

E per arrivare a queste nuove riformulazioni che riportano l'Italia in media con l'Europa, come si è proceduto?

La Siae si è fatta carico del profilo tecnico. Per redigere la proposta inviata al Ministero, ha commissionato una serie di indagini sui comportamenti dei consumatori per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e sui dati di vendita dei prodotti per la riproduzione, sia in termini quantitativi, sia economici. Inoltre sono stati utilizzati i risultati di un'analisi economica del compenso per copia privata realizzata dalla società di ricerca Econlaw per conto del GESAC (il Gruppo Europeo delle Società d'Autori e Compositori), indagine già agli atti, peraltro, della Commissione europea. Sono stati considerati, infine, i dati che la Thuiskopie, società olandese di collecting del compenso per copia privata, pubblica annualmente con riguardo alle legislazioni ed ai compensi vigenti nei diversi Paesi, europei ed extraeuropei.

E cosa è venuto fuori?

In sintesi che fare copie personali di opere dell'ingegno (musicali, cinematografiche, ecc.) è una pratica sempre più diffusa. Poi che, per il settore audio, i supporti ottici (per es. CD e DVD vergini) e le memorie digitali ("chiavette", hard disk, telefonini multimediali) si dividono il mercato della riproduzione alla pari: sono entrambi al 50%. Nel settore video viene utilizzato, per registrare opere cinematografiche, in prevalenza il DVD (70% del campione). L'indagine dell'Econlaw è giunta a queste conclusioni: a) il compenso per copia privata genera un positivo incentivo alla creazione di opere protette ed incrementa la libertà dei consumatori nella fruizione delle opere; b) da un punto di vista economico, le opere dell'ingegno ed i prodotti dell'industria dell'elettronica di consumo e dell'information technologies sono complementari. Il principio economico prevede che la crescita di uno dei due fattori complementari comporti automaticamente

la crescita dell'altro. Ma purtroppo la realtà ha evidenziato che non va così: nonostante questa complementarità, il fatturato dell'industria dell'elettronica e del digitale è in forte crescita, mentre quello dell'industria fonogrammi e video è in calo. Ecco perché è necessario riadeguare costantemente modalità e tariffe della copia privata. Si può anche aggiungere, e questo è importante, che il compenso per copia privata non può essere considerato un elemento che incide sui prezzi al consumo, perché questi sono determinati da altre dinamiche.

Cioè?

Faccio subito qualche esempio pratico, tratto da verifiche fatte nel corso dell'istruttoria. Con riguardo a stessi prodotti di una nota marca, venduti da una stessa catena commerciale, per un prodotto memory stick 4GB, il prezzo in Francia è risultato di € 27,90 e in Italia di € 28,90. In Francia su questo prodotto si applica un compenso per copia privata di € 0,28 + IVA. In Italia il compenso era zero perché la normativa non prevedeva alcun pagamento sulle memorie, però il prezzo era più alto da noi. Ed ancora, per un hard disk portatile esterno da 320 GB il prezzo in Francia era pari a € 84,00, mentre in Italia la medesima catena commerciale lo vendeva a € 79,90. A differenza del precedente, in questo caso il prodotto ha un prezzo più alto in Francia (+€ 4,10). Ma su quel prodotto in Francia si corrisponde un compenso per copia privata di € 7,58 + IVA, mentre in Italia non si pagava alcun compenso. E gli esempi potrebbero continuare, per dimostrare che la quota di copia privata che si paga non si scarica automaticamente sul consumatore. Quindi, la politica dei prezzi dei prodotti dipende principalmente da criteri (oneri fiscali, strategie commerciali, organizzazione della distribuzione, ecc.) che non hanno a che vedere con l'esistenza del compenso per copia privata. Resta il fatto che, da noi, dalle memorie capaci di riprodurre una



quantità impressionante di opere dell'ingegno, gli autori, gli editori, l'industria dei contenuti e gli artisti non ricavano fino a poco tempo fa, alcun ristoro. All'estero sì. Diciamo che, in questi anni, l'industria elettronica e digitale nel nostro Paese ha goduto di un regime, da questo punto di vista, "preferenziale" rispetto a quello di altre nazioni europee, una situazione, di fatto, dal sapore anticoncorrenziale.

Quali sono i punti principali contenuti nel decreto che ha finalmente colmato il gap a danno degli autori e dell'industria dei contenuti del nostro Paese?

Il principio ispiratore è appunto quello, già detto, di riadeguare le tariffe ai cambiamenti tecnologici, tenendo conto anche del fatto che quasi tutti i Paesi europei hanno adeguato le proprie tariffe, assoggettando al compenso per copia privata tutta una serie di nuovi prodotti per la riproduzione immessi sul mercato. In Francia, Germania, Spagna, Svezia, Svizzera e Belgio da poco, è già accaduto. Si può anche aggiungere che, come indicato dal legislatore comunitario e da quello nazionale, il livello dei nuovi compensi è riferito generalmente alla *capacità di registrazione* dei prodotti, concetto che esprime l'attitudine del prodotto a riprodurre opere dell'ingegno. Questa semplice attitudine è infatti *in sé* dell'istituto giuridico della copia privata, che non è altro che una *licenza legale* di riprodurre per uso personale, il cui compenso, per ciò stesso, è minimo (rispetto al più alto compenso che si dovrebbe corrispondere per il diritto esclusivo di riproduzione). E questo perché quei prodotti, pur se atti alla riproduzione per uso personale, non è detto che la realizzino o, pur realizzandola, non è detto che siano destinati solo a quello. Il decreto, inoltre, fornisce una serie di indicazioni per applicare meglio il sistema tariffario. Così come, a questo scopo, viene previsto ciò che la Siae già pratica da tempo. Cioè la possibilità che, nella fase appli-

cativa più particolareggiata, la Siae stessa, in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso, individui esenzioni specifiche quando quella attitudine a riprodurre opere dell'ingegno di cui parlo, in singoli casi, risulti decisamente minima o inesistente. E penso all'esenzione che già oggi viene praticata per i prodotti destinati all'uso di lavoro delle pubbliche amministrazioni. E' importante sottolineare, infine, che come da un lato vi è l'applicazione di nuovi compensi per nuovi prodotti, così, dall'altro, il compenso stesso si riduce progressivamente per quei prodotti in via di superamento tecnologico e quindi in uscita dal mercato.

Con chi si è dovuta e si deve confrontare la Siae?

Le audizioni fatte dalla Commissione copia privata hanno presentato un panorama di riferimento molto ampio, al quale la Commissione si è riportata per aggiornare l'originaria proposta della Siae. Devo dire che la Siae ha molto lavorato anche in questa fase istruttoria, incontrando generalmente una piena condivisione, anche da parte di molte Pubbliche amministrazioni che siedono nel Comitato consultivo permanente. Una forte resistenza è stata opposta da quel settore di Confindustria che raccoglie le imprese produttrici di nuove tecnologie. Ma dalla nostra parte si è schierato, invece, oltre al settore degli altri titolari dei diritti, l'ampio comparto industriale di Confindustria "Cultura Italia", che riunisce tutto il mondo degli imprenditori culturali, dalla musica al video, dal cinema all'editoria.

Si tratta, dunque di un confronto che va al di là della pur importante materia della copia privata. Investe i rapporti diritto d'autore - tecnologia. Tanto che ci sono

state anche reazioni negative di buona parte dell'opinione pubblica e di alcune Associazioni di Consumatori.

Già. Diciamo che c'è stata una reazione eccessiva ad un giusto e doveroso adeguamento di una tutela, che è poi una tutela del lavoro creativo. L'industria tecnologica e quella telefonica hanno voluto far passare per tassa quel che è invece proprio un compenso per un lavoro. Hanno innalzato una barriera, per così dire ideologica, sostenendo che così si sarebbe bloccato il progresso tecnologico. E i consumatori hanno seguito a ruota. Invece l'essenza stessa del diritto d'autore, e di conseguenza la missione della Siae, sta nel conseguire una retribuzione per tutte le varie forme di utilizzazione economica delle opere. E ciò vale anche nel tempo. Se non fosse stato così, i diritti d'autore non sarebbero stati conseguiti prima per il fonografo, poi per il cinema, la radio, la televisione ecc. La vicenda del decreto per la copia privata, poi, ha fatto emergere anche in questo caso, e la vediamo perfino negli organismi comunitari, la tendenza a concepire i "contenuti" come semplice, freddo *fattore della produzione*. In effetti costituiscono anche, ma non solo, un fattore economico. Ma tale "fattore" non è *disponibile in natura*, come l'aria o l'acqua. Occorre che gli Stati e gli organismi internazionali e dell'UE facciano di tutto per procurarsene, e della miglior qualità. Ciò può avvenire solo con l'incentivazione dell'*intelligenza creativa*, della creatività artistica, attraverso una sua efficace valorizzazione e remunerazione. Altrimenti è inutile discettare del valore della cultura. La "diversità culturale", tanto meritariamente difesa dall'Unesco, prima risposta ad una massificazione, negletta, di contenuti *pronti per l'uso* da parte dell'industria tecnologica, non è solo questione per intellettuali, è anch'essa un bene economico prezioso ed ha sempre più bisogno di consapevolezza e di strutture (norme, incentivi, ecc.) che la sostengano.

L'ABC DELLA COPIA PRIVATA

Beneficiari

I beneficiari del compenso per copia privata sono gli autori, gli artisti interpreti, i produttori di fonogrammi e videogrammi. La legge ha affidato alla Siae il compito di riscuotere il compenso e ripartirlo agli aventi diritto. Per i supporti ed apparecchi di registrazione audio, il compenso va per un 50% agli autori e loro aventi causa, per il 50% ai produttori di fonogrammi e che devolgeranno la metà del loro compenso agli artisti interpreti o esecutori. Per i supporti e apparecchi di registrazione video, il 30% agli autori e il 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (art. 71 octies L. 633/41 come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68).

Compenso per copia privata

È il compenso che si applica a supporti e apparecchi di registrazione in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. Proprio perché questa possibilità è estesa a tutti, i compensi sono particolarmente bassi.

Copia privata

Riproduzione, ad uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, di fonogrammi o videogrammi contenenti opere dell'ingegno. Fino al 1992 in Italia non era consentito regi-

strare copie dalle opere originali (film, brani musicali...) e la copia privata non solo non era permessa ma era passibile di sanzione penale. La legge n. 93 del 1992 ha poi previsto un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori permettendo, alle persone fisiche, di realizzare, per uso esclusivamente personale, la copia di fonogrammi e videogrammi. Il decreto n. 68/2003 ha recepito la Direttiva europea 2001/29/CE, adeguando la normativa italiana sulla copia privata a quella in vigore in gran parte dei Paesi europei. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 ha ridefinito i compensi per copia privata ai sensi dell'articolo 71 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, tenendo conto delle nuove realtà di mercato e delle innovazioni tecnologiche.

Distributore

Chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti, memorie assoggettati al compenso per copia privata.

Fabbricante

Chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti, memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi terzi.

Importatore

Chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie as-



soggettati al compenso per copia privata quale che sia il paese di provenienza dei prodotti. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.

Memorie

Qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la riletture dei dati. Le memorie possono essere fisse (integrate in apparecchi multimediali portatili audio e video, hard disk integrati, mp3), o trasferibili (chiavette USB, hard disk esterni).

Siae

La Società Italiana degli Autori ed Editori, è incaricata per legge di riscuotere il compenso per "copia privata" e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, anche tramite le loro associazioni di categoria.

Supporto

Supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, comprese le memorie o gli hard disk.

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Sono il fabbricante, il distributore, l'importatore di supporti o apparecchi idonei alla registrazione.